



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 639

---

### **COSA STA FACENDO LA GIUNTA REGIONALE RISPETTO ALLA LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 2024 SUGLI APPOSTAMENTI DI CACCIA IN ZONA VINCOLATA?**

presentata l'11 febbraio 2025 dai Consiglieri Zanoni e Masolo

Premesso che:

- -il comma 1 art. 2 della legge regionale 02 ottobre 2024, n. 25 ha novellato il testo della vigente legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, inserendovi l'articolo 20 quinquies, il cui comma 2 così dispone: "2. *Per i comportamenti difformi rispetto alle disposizioni previste nel presente articolo si applica esclusivamente la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1 lettera m)*;
- con deliberazione n. 12 / IIM del 21/01/2025, di riscontro all'interrogazione a risposta scritta n. 606 "Allestimenti degli appostamenti di caccia: come la Giunta regionale intende far rispettare il dettato costituzionale, date le importanti criticità rilevate nella normativa regionale veneta (LR 25/2024 e LR 50/1993) dalle Istituzioni nazionali competenti?" a firma dei sottoscritti consiglieri, la Giunta regionale ha affermato che "*Per quanto concerne la censura relativa alla previsione che le sanzioni, in violazione delle prescrizioni sugli allestimenti degli appostamenti di caccia, fossero esclusivamente di tipo amministrativo, l'Amministrazione regionale ha manifestato la propria disponibilità a intraprendere quanto necessario al fine di abrogare l'espressione "esclusivamente" presente nella disposizione di Legge regionale in parola, di modo da sciogliere ogni dubbio esegetico e confortare la richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";
- sempre nel contesto della richiamata deliberazione è affermato che "*l'Amministrazione regionale, anche avvalendosi della collaborazione degli organi di vigilanza presenti sul territorio sia di rango statale (Carabinieri forestali), sia di rango provinciale (Corpi/Servizi di Polizia provinciale), avrà riguardo di dare una corretta applicazione alla novellata Legge regionale, oltre a garantire una puntuale informazione e formazione del mondo venatorio sulle nuove disposizioni prevista dalla norma in parola.*

*Da ultimo, in aggiunta alle azioni sopra richiamate, si sottolinea come sarà cura dell'Amministrazione regionale operare con iniziative di sensibilizzazione del mondo venatorio promuovendo, nelle diverse sedi, incontri specifici e interventi nell'ambito di convegni dedicati all'approfondimento delle norme di settore e all'etica venatoria che costituisce la condizione necessaria al rispetto delle norme regolamentari".*

Appreso che risultano di prossimo incardinamento presso il Tribunale di Vicenza due giudizi, attivati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per abuso edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, su notizia di reato raccolta dai Carabinieri forestale, afferenti proprio agli appostamenti di caccia, per fatti commessi e contestati in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 2024.

Considerato che ad oggi non è dato riscontrare alcun disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con riferimento alla manifestata disponibilità ad abrogare l'espressione "esclusivamente" di cui al comma 2 dell'articolo 20 quinquies, inserito nella legge regionale n. 50 del 1993 per effetto del comma 1 art. 2 della legge regionale 02 ottobre 2024, n. 25, né, per altro verso, risultano note attività di informazione e formazione o di sensibilizzazione del mondo venatorio sulle nuove disposizioni introdotte dalla legge regionale da ultimo richiamata.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri

### **interrogano l'assessore regionale alla caccia**

per sapere, visto quanto riportato in premessa, quali sono le attività di rango legislativo, informativo e di sensibilizzazione che ha compiuto o sta programmando?

---